



Consiglio Regionale
della Puglia

Senza legge n. 52

1.

LEGGE REGIONALE

"Integrazione della legge regionale 3 aprile 1995, n. 12
concernente gli interventi per la tutela degli animali di
affezione e prevenzione del randagismo"



LEGGE REGIONALE

"Integrazione della legge regionale 3 aprile 1995, n. 12
concernente gli interventi per la tutela degli animali di
affezione e prevenzione del randagismo"

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

All'art. 19 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 12 è
aggiunto il seguente comma:

"4. L'Assessorato regionale alla sanità, sentita la
Commissione regionale di cui all'art. 12, può concedere,
previo parere motivato del Servizio veterinario della
Azienda unità sanitaria locale competente per territorio,
una proroga alle convenzioni esistenti sino a un massimo
di dodici mesi ove non esistano enti o associazioni di cui
all'art. 13 che dispongano di strutture idonee".

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (sig. Gaetano Carrozzo)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (prof.ssa Anna Maria Carbonelli - sig. Angelo Cera)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to (dott. Renato Guaccero)



E' estratto del verbale della seduta del 2 luglio 1996
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

F.to IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(sig. Gaetano Carrozzo)

F.to I CONSIGLIERI SEGRETARI
(prof.ssa Anna Maria Carbonelli - sig. Angelo Cera)

F.to IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
(dott. Renato Guaccero)